

CASSAZIONE - IV

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

7775 / 09

UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 17/02/2009

SENTENZA

N. 143 /

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. FERRUA GIULIANA	PRESIDENTE	
1. Dott. BEVERE ANTONIO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2. Dott. MARASCA GENNARO	"	N. 001293/2009
3. Dott. DE BERARDINIS SILVANA	"	
4. Dott. BRUNO PAOLO ANTONIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

1)

N. IL 08/02/1974

avverso ORDINANZA del 30/09/2008

TRIB. LIBERTA'

di TRIESTE

sentita la relazione fatta dal Consigliere
BEVERE ANTONIO

lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. *Angelo D. Popolo*
de la chete l'innocuita'

Con ordinanza emessa il 30.9.2008, nel procedimento di appello ex art. 310 c.p.p., il tribunale di Trieste ha annullato l'ordinanza emessa dal tribunale di Gorizia, datata 8 agosto 2008, con la quale era stata rigettata la richiesta di applicazione della misura della custodia in carcere nei confronti di [redacted] indagato per i reati di violenza privata, minaccia grave e lesioni aggravate in danno della moglie convivente [redacted]. Ha inoltre disposto l'applicazione della misura della custodia in carcere.

Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso il difensore del [redacted] per i seguenti motivi:

1. violazione della legge per non corretta notifica all'indagato dell'ordinanza impugnata: questi ha eletto domicilio in Gorizia, in via Brigata Pavia 136 e la notifica è avvenuta presso il domicilio del difensore, in assenza della correlata elezione di domicilio;
2. violazione di legge in relazione all'art. 275 co.2 bis c.p.p.: il tribunale, nell'applicare la misura della custodia in carcere non ha esaminato l'ipotesi che, in virtù dei precedenti penali, il [redacted] potrebbe ottenere, in caso di condanna nel presente procedimento, la sospensione condizionale della pena; ciò anche a seguito dell'applicazione della continuazione con altro reato, per il quale è stato condannato, con la concessione del beneficio, alla pena di un anno e sei mesi, con sentenza non definitiva, emessa il 30 aprile 2008, dal tribunale di Gorizia;
3. carenza della motivazione dell'ordinanza, laddove riconosce credibilità alla persona offesa senza tener conto della versione dei fatti proposta dall'indagato, confermata da riscontri fisici (lesioni sul proprio corpo);
4. carenza e illogicità della motivazione dell'ordinanza, laddove effettua una valutazione di tipo prognostico in ordine al pericolo di reiterazione del reato di lesioni sulla base di fatti accaduti in passato senza tener conto che dell'attuale miglioramento dei rapporti tra i coniugi, miglioramento dimostrato con la produzione di uno scritto proveniente dal difensore della persona offesa.

Il ricorso deve essere rigettato.

Quanto al primo motivo, si osserva che esso è infondato: nel processo verbale dell'udienza di convalida dell'arresto, si dà atto di una dichiarazione di domicilio in via Brigata Pavia 136 (non si tratta di elezione, mancando l'indicazione di un domiciliatario), ma è anche allegata l'istanza di ammissione al patrocinio erariale, in cui l'istante dichiara di eleggere domicilio, per la notifica degli atti del procedimento, presso lo studio del difensore. E presso tale domicilio è stata notificata l'ordinanza impugnata.

In ogni caso, vi è da rilevare che il difensore ha interposto rituale impugnazione e, stante il principio di unicità del diritto di impugnazione, è da ritenersi avvenuta la consumazione del diritto a proporla, da parte degli altri aventi diritto.

Quanto al secondo motivo del ricorso, si rileva che l'ordinanza coerentemente non ha preso in considerazione sul piano formale l'ipotesi di una seconda concessione del beneficio di legge. Come è noto la sospensione condizionale "è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati" (art. 164 co. 1 c.p.).

Considerato il rilievo che il tribunale del riesame ha dato alla opposta prognosi formulata nei confronti del [redacted], appare del tutto ingiustificato invocare altra motivazione sul punto. Il collegio ha sostenuto come "il pericolo di recidiva - nel caso in esame - sia quasi in *re ipsa*", richiamando i fatti per i quali questi è stato condannato con sentenza 30 aprile 2008, costituiti - oltre che da maltrattamenti, violazione di domicilio, molestie sul posto di lavoro, danneggiamento) - da lesioni in danno della [redacted] cadenzate in cinque episodi, dal 2.11.2006 al 25.9.2007.

"Tali fatti inducono a ritenere che l'imputato non abbia alcuna capacità di autocontrollo, di talché la probabilità che egli possa realizzare nuovi comportamenti di contenuto analogo a quelli per cui si procede appare assai elevata, anche in considerazione del fatto che i reati oggi contestati sono stati

CASSAZIONE

commessi a distanza di soli tre mesi dalla condanna, condanna che evidentemente non ha avuto alcun effetto deterrente sull'imputato".

Appare quindi espresso con estrema ampiezza il motivo per cui il giudice del riesame non ha ritenuto "che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena"(art. 275 co. 2 bis c.p.p.).

Quanto al terzo motivo, si osserva che l'ordinanza ha effettuato un equilibrato confronto tra le ferite riportate dalla donna e quelle riportate dell'uomo, giungendo alla logica conclusione - ricavata dalla maggiore gravità delle prime, attestata dal referto- che "non si tratta di una sia pure accesa lite tra coniugi troppo passionali, ma di una vera e propria aggressione unilaterale", nel corso della quale la donna ha riportato queste lesioni (trauma cranico e facciale, distorsione della rachide cervicale, ferite da taglio alla mano destra). La maggiore credibilità della persona offesa discende quindi da precisi accertamenti oggettivi che prevalgono su contrapposte asserzioni dell'imputato, miranti a ottenere il riconoscimento di un inverosimile ruolo di vittima.

Con le argomentazioni relative al secondo motivo del ricorso può darsi risposta alla doglianza espressa nel quarto motivo del ricorso : un recente passato di violenza fisica e morale si collega con un presente di pari caratteristiche, che smentisce ogni possibilità di dar credito all'ipotesi di un futuro migliore. Al contrario, le modalità dei fatti in esame (uso di un coltello) presentano un crescendo della potenzialità offensiva delle condotte del

I suindicati fatti accertati con sentenza non definitiva non possono fondare un giudizio di "colpevolezza", secondo il principio di cui all'art. 27 della Costituzione, ma possono giustificare la temporanea privazione della libertà personale del , a seguito di un giudizio di comparazione con i diritti fondamentali della donna , privi, allo stato, di alternativa tutela. Si tratta di comportamenti e atti concreti (di cui al testo dell'art. 274 lett. c) c.p.p.) che riguardano ipotesi delittuose, aventi caratteristiche identiche, ripetute nel tempo e assai ravvicinate, indice sintomatico di una personalità incline a delitti in danno della libertà e dell'incolumità della persona offesa (sulla rilevanza dei fatti accertati in procedimenti in corso, ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione, v. sez. VI, 15.7.2008, n. 33873, Rv 240761; sez. III, 23.3.2000, n. 1309, Rv 215880; sez. I 15.7.1997, n. 4878, Rv 208342)

Proprio dall'incapacità di autocontrollo riscontrata nella personalità del Melhoul, il tribunale correttamente trae la giustificazione dell'esclusiva adeguatezza della massima misura restrittiva, in quanto proprio all'autocontrollo (e specificamente, all'autocustodia, negli arresti domiciliari) e alla collaborazione dell'accusato è affidata in gran parte l'esecuzione delle altre misure.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 regolamento di esecuzione del codice di procedura penale. .

Roma, 17 febbraio 2009

Il consigliere estensore
Antonio Bevero

Il presidente
Giuliana Ferrua

Deposita in Cancelleria
23 FEB. 2009

Roma, li

IL CANCELLIERE C1

Carmela Lanzuse



Handwritten signature of the clerk.